



Roma, 15/03/2011

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i giochi

Prot. n. 2011/9225/giochi/GST – All. 2

A TUTTI I CONCESSIONARI DEI GIOCHI PUBBLICI

Oggetto: Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni recante “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. Tracciabilità dei flussi finanziari.

Pagamenti delle vincite e dei rimborsi superiori ad € 3.000,00 per i concorsi pronostici sportivi, le scommesse sportive a totalizzatore e l'ippica nazionale.

La legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata e integrata anche con norme di interpretazione autentica dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ha introdotto specifiche disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di prevenire fenomeni di infiltrazioni criminali nell'ambito dei lavori, dei servizi e delle forniture pubbliche.

L'autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) con la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010, ha chiarito che le disposizioni dettate dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, si applicano anche ai concessionari di servizi, come, per l'appunto, sono configurati i concessionari dei giochi pubblici.

Ciò premesso, si elencano di seguito, per i giochi in oggetto, gli adempimenti per la gestione delle vincite e dei rimborsi superiori ad € 3.000,00 agli venti diritto:

- Utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle operazioni connesse alle attività di cui sopra;
- Comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati di cui al punto precedente, nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si rammenta che per i pagamenti in parola sono già state individuate con il decreto direttoriale 8 ottobre 2009, n. 37249/giochi/GST, specifiche modalità operative, tra cui l'obbligo di avvalersi di un conto corrente per l'accredito delle somme.

Considerato, pertanto, che già vige l'obbligo di comunicazione all'Ufficio 13 degli estremi del conto corrente dedicato all'accredito delle somme in parola, si invitano i concessionari che ancora non vi abbiano provveduto, a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, utilizzando l'allegato modello A.

Inoltre, tutti i concessionari sono tenuti a comunicare, sempre a questo Ufficio 13, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati, utilizzando l'allegato modello B.

Le comunicazioni richieste potranno essere inviate con le seguenti modalità:

- Servizio postale, all'indirizzo: Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direzione Giochi, Ufficio 13, Piazza Mastai 11, 00153 Roma;
- Corriere privato o recapito diretto presso la sede dell'Amministrazione in Piazza Mastai 11, Roma, con indicazione dell'Ufficio 13 quale destinatario;
- Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: giochi@pce.aams.it, specificando nell'oggetto che si tratta di adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari per il pagamento delle vincite;
- Via fax al numero 06/58572670.

In ordine ai tempi di decorrenza degli obblighi di cui ai punti precedenti, l'art. 6, comma 2, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, dispone: "I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell'articolo 7 del presente decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni".

Pertanto, considerato che la legge di conversione del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, è in vigore dal 19 dicembre 2010, le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, entrano in vigore a far data dal 18 giugno 2011.

A partire dalla data su indicata, quest'Ufficio, in caso di mancato assolvimento degli obblighi in precedenza richiamati, non potrà corrispondere ai concessionari eventuali somme prenotate per il pagamento delle vincite e dei rimborsi superiori ad € 3.000,00; fermo restando l'obbligo, a carico sempre dei concessionari, di corrispondere le somme dovute agli aventi diritto, nei termini previsti dai diversi regolamenti di gioco.

Si precisa che il termine del 18 giugno 2011 è riferito ai soggetti titolari di concessione sottoscritte a seguito delle procedure di selezione di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Si resta in attesa di ricevere quanto innanzi richiesto.

Il Dirigente
Renzo Maccaroni